

DELIBERA N. 22/26/CONS

ORDINANZA INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELL'OPERATORE GRUPPO POSTE GIAROB DI PAESANO MASSIMILIANO PER LA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 5 E 6 DEL D.LGS. N. 261/1999, IN COMBINATO DISPOSTO CON GLI ARTT. 3 E 5 DELL'ALLEGATO A ALLA DELIBERA N. 388/24CONS (CONT. N. 14/25/DSP)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 28 gennaio 2026;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *“Modifiche al sistema penale”*;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTA la direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997, recante *“Regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio”*;

VISTO il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante *“Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio”* e, in particolare:

- l'art. 5, comma 1, secondo cui *«[l']offerta al pubblico di singoli servizi non riservati, che rientrano nel campo di applicazione del servizio universale, è soggetta al rilascio di licenza individuale da parte del Ministero dello sviluppo economico»*;

- l'art. 6, comma 1, secondo cui *«[l']offerta al pubblico di servizi non rientranti nel servizio universale, compreso l'esercizio di casellari privati per la distribuzione di invii di corrispondenza, è soggetta ad autorizzazione generale del Ministero dello sviluppo economico»*;

- l'art. 21, comma 4, secondo cui *«[c]hiunque espletati servizi rientranti nell'ambito del servizio universale senza aver conseguito la prescritta licenza individuale è punito con sanzione pecuniaria amministrativa da cinquemila euro a centocinquantamila euro»*;

- l'art. 21, comma 5, secondo cui «*[c]hiunque espletì servizi al di fuori dell'ambito del servizio universale senza aver prodotto la dichiarazione o senza attendere, laddove previsto, il prescritto periodo di tempo è punito con sanzione pecuniaria amministrativa da cinquemila euro a centocinquantamila euro*»;

VISTO il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante “*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*”, come convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e, in particolare, l'art. 21 che conferisce all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni i poteri previamente attribuiti all'Agenzia di regolamentazione dall'art. 2, comma 4, del d. lgs. n. 261/1999;

VISTA la delibera n. 220/08/CONS, del 7 maggio 2008, recante “*Procedure per lo svolgimento delle funzioni ispettive e di vigilanza dell'Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 173/22/CONS, del 30 maggio 2022;

VISTA la delibera n. 401/10/CONS, del 22 luglio 2010, recante “*Disciplina dei tempi dei procedimenti*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 118/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS, del 6 marzo 2025;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, e, in particolare, l'Allegato A, recante “*Testo del Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*” (di seguito “*Regolamento*”), come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 286/23/CONS, dell’8 novembre 2023 e l’allegato 1 in calce al Regolamento stesso recante “*Rateizzazioni delle sanzioni amministrative pecuniarie – Istruzioni per gli Operatori*”;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 388/24/CONS, del 9 ottobre 2024, recante “*Nuovo regolamento in materia di titoli abilitativi per l’offerta al pubblico di servizi postali*” (di seguito denominato “*Regolamento titoli abilitativi*”) e, in particolare:

- l'art. 3, comma 1, dell'Allegato A, secondo cui «*[è] soggetta al rilascio di una licenza individuale l’offerta al pubblico di servizi postali, rientranti nel campo di applicazione del servizio universale come definito dall’articolo 3 del decreto legislativo*»;

- l'art. 3, comma 2, dell'Allegato A, secondo cui «*[il rilascio della licenza individuale è necessario per lo svolgimento anche di una sola delle fasi delle attività di cui al comma 1]*»;

- l'art. 5, comma 1, dell'Allegato A, secondo cui «*[è] soggetta al conseguimento di un'autorizzazione generale l'offerta al pubblico di servizi postali non rientranti nel servizio universale ai sensi del decreto legislativo*»;

- l'art. 5, comma 2, dell'Allegato A, secondo cui «*[l']autorizzazione generale è necessaria per lo svolgimento anche di una sola delle fasi delle attività per l'offerta dei servizi postali di cui al comma 1*»;

VISTO l'atto di contestazione della Direzione Servizi Postali n. 14/25/DSP, del 16 settembre 2025, notificato in pari data alla impresa “Gruppo Poste Giarob di Paesano Massimiliano”;

CONSIDERATO che l'impresa “Gruppo Poste Giarob di Paesano Massimiliano” non ha partecipato al procedimento, non ha presentato memorie difensive né ha comunicato l'avvenuto pagamento in misura ridotta della sanzione, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 689/1981;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

In sede di gestione di una segnalazione pervenuta in data 30 giugno 2025 dal Ministero delle Imprese e del *Made in Italy* a carico dell'impresa “Gruppo Poste Giarob di Paesano Massimiliano”, per il tramite del Servizio rapporti con i Co.RE.COM. e coordinamento ispettivo, in data 21 luglio 2025, con nota protocollata con il n. 184136, si richiedevano al Comando Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza accertamenti ispettivi nei confronti del predetto operatore, finalizzati ad appurare l'effettivo svolgimento del servizio postale in assenza del prescritto titolo abilitativo.

All'esito dell'attività ispettiva, effettuata in data 1° agosto 2025, è risultato che l'operatore “Gruppo Poste Giarob di Paesano Massimiliano” ha svolto attività di fornitore di servizi postali, così come definiti dall'art. 1, comma 1, lett. g) del *Regolamento titoli abilitativi*, a servizio dell'utenza, provvedendo all'attività di raccolta di corrispondenza, incluse le raccomandate, e di pacchi, senza essere in possesso dei titoli abilitativi rilasciati dal Ministero delle Imprese e del *Made in Italy* (autorizzazione generale e licenza individuale) necessari per la tipologia di servizi postali offerti al pubblico.

In effetti, dagli atti del procedimento risulta che:

- il titolo della licenza individuale 2786/2015 è decaduto, in data 2 settembre 2021, per effetto della mancata presentazione d'istanza di rinnovo da parte del titolare “Gruppo Poste Giarob di Paesano Massimiliano”, con sede in Trieste, via dell'Istria, 77, CF PSNMSM77E20F839F P. IVA 01309260329, subentrato, in data 30 luglio 2018, a “Gruppo Giarob di Mariarosaria Spaccamonte”, con sede

in Napoli, Via Adolfo Omodeo, 40, CF SPCMRS57H44F839M P.IVA 08136601211;

- il “Gruppo Poste Giarob di Paesano Massimiliano”, con sede in Trieste, via dell'Istria, 77, CF PSNMSM77E20F839F P. IVA 01309260329, ha presentato, in data 15 giugno 2025, l'istanza per il rilascio della licenza individuale;
- da visura camerale, “Gruppo Poste Giarob di Paesano Massimiliano”, con sede in Trieste, via dell'Istria, 77, CF PSNMSM77E20F839F P. IVA 01309260329, risulta aver continuato ad esercitare attività postale (codice Ateco 53.20), nonostante la decadenza dal titolo abilitativo;
- alla richiesta di chiarimenti in merito da parte degli uffici del Ministero competente, il soggetto in questione ha risposto *“di aver interrotto il servizio di consegna per sicurezza ed anche economicamente per abbattere i costi di gestione”* durante il periodo della pandemia da Covid 19 e di aver *“continuato a lavorare con piattaforme online per il servizio di corriere e con l'affrancatrice di Poste Italiane”*;
- il Ministero ha comunque sollecitato il versamento dei contributi per controlli e verifiche sulla permanenza dei requisiti degli operatori degli anni 2019, 2020 e 2021 per il titolo non più attivo LIC 2786/2015, oltre a richiedere la presentazione anche dell'istanza di conseguimento per autorizzazione generale.

Ritenuto, quindi, che la condotta in questione rappresenti una violazione degli obblighi relativi al possesso dei titoli abilitativi prescritti a cui sono tenuti i soggetti che svolgono attività di fornitore di servizi postali, con atto di contestazione n. 14/25/DSP, del 16 settembre 2025, notificato in pari data, è stata contestata all'Operatore la violazione delle previsioni:

- dell'art. 5, comma 1, del d. lgs. n. 261/1999 in combinato disposto con l'art. 3 dell'Allegato A alla delibera n. 388/24/CONS;
- dell'art. 6, comma 1, del d. lgs. n. 261/1999 in combinato disposto con l'art. 5 dell'Allegato A alla delibera n. 388/24/CONS.

2. Posizione difensiva dell'operatore “Gruppo Poste Giarob di Paesano Massimiliano”

L'Operatore non ha partecipato al procedimento, non ha presentato memorie difensive, non ha inteso avvalersi della facoltà di cui all'art. 16 della l. n. 689/1981, limitandosi alla presentazione di una istanza per poter accedere a un piano di rateazione dell'importo da corrispondere a titolo di pagamento in misura ridotta della sanzione, ai sensi dell'art. 26 della medesima l. n. 689/1981: tale istanza è stata rigettata dalla Direzione competente con nota prot. n. 255227 del 13/10/2025.

3. Valutazioni dell’Autorità

Le disposizioni vigenti prescrivono che l’operatore postale ha l’obbligo di acquisire preventivamente i prescritti titoli abilitativi (autorizzazione generale e/o licenza individuale a seconda dell’oggetto dell’attività), atteso che la disciplina dei titoli abilitativi, nell’ambito del quadro regolamentare europeo e nazionale, è preordinata alla necessità di garantire che i servizi postali, quali servizi d’interesse economico generale, siano svolti in conformità alle esigenze degli utenti e del mercato, nonché dei principi generali dell’ordinamento giuridico in materia di attività imprenditoriale.

L’offerta di servizi postali in assenza di titolo abilitativo si pone nel caso di specie, pertanto, in violazione del combinato disposto:

- dell’art. 5, comma 1, del d. lgs. n. 261/1999, a mente del quale «[l’]*offerta al pubblico di singoli servizi non riservati, che rientrano nel campo di applicazione del servizio universale, è soggetta al rilascio di licenza individuale da parte del Ministero dello sviluppo economico*», con l’art. 3, commi 1 e 2, dell’Allegato A alla delibera n. 388/24/CONS, laddove è prescritto che «[è] *soggetta al rilascio di una licenza individuale l’offerta a pubblico di servizi postali, rientranti nel campo di applicazione del servizio universale come definito dall’art. 3 del decreto legislativo*» e che «[il] *rilascio della licenza individuale è necessario per lo svolgimento anche di una sola delle fasi delle attività di cui al comma 1*», per lo svolgimento di attività postale inerente alla corrispondenza, incluse le raccomandate;
- dell’art. 6, comma 1, del d. lgs. n. 261/1999 a mente del quale «[l’]*offerta al pubblico di servizi non rientranti nel servizio universale, compreso l’esercizio di casellari privati per la distribuzione di invii di corrispondenza, è soggetta ad autorizzazione generale da parte del Ministero dello sviluppo economico*», con l’art. 5, commi 1 e 2, dell’Allegato A alla delibera n. 388/24/CONS, laddove è prescritto che «[è] *soggetta al conseguimento di un’autorizzazione generale l’offerta al pubblico di servizi postali non rientranti nel servizio universale ai sensi del decreto legislativo*» e che «[l’]*autorizzazione generale è necessaria per lo svolgimento anche di una sola delle fasi delle attività per l’offerta dei servizi postali di cui al comma 1*», per lo svolgimento di attività postale concernente tutte le fasi di distribuzione di pacchi;

L’operatore “Gruppo Poste Giarob di Paesano Massimiliano”, non presentando alcuna memoria difensiva a seguito della notifica dell’atto di contestazione n. 14/25/DSP in data 16 settembre 2025, non ha, di fatto, allegato alcun argomento e/o elemento idonei a infirmare il quadro probatorio emergente dalla istruttoria, così da ritenersi non confutate nel merito le contestazioni mosse da questa Autorità.

Ne discende che può ritenersi accertata la violazione degli artt. 5 e 6, del d.lgs. n. 261/1999 e degli artt. 3 e 5 del *Regolamento sui titoli abilitativi* approvato con delibera n. 388/24/CONS, contestata con l’atto n. 14/25/DSP, notificato 16 settembre 2025, all’operatore “Gruppo Poste Giarob di Paesano Massimiliano”.

RITENUTA, pertanto, la sussistenza nei confronti di “Gruppo Poste Giarob di Paesano Massimiliano” dei presupposti per l’applicazione della:

- sanzione pecuniaria amministrativa da euro 5.000,00 (cinquemila/00) a euro 150.000,00 (centocinquantamila/00), ai sensi dell’art. 21, comma 4, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;
- sanzione pecuniaria amministrativa da euro 5.000,00 (cinquemila/00) a euro 150.000,00 (centocinquantamila/00), ai sensi dell’art. 21, comma 5, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;

CONSIDERATO che, nel caso di specie, si applicano le disposizioni sul pagamento in misura ridotta di cui all’art. 16 della legge n. 689/1981, ma che la parte non ha inteso avvalersi di tale facoltà;

RITENUTO, quindi, di dover determinare la sanzione in misura pari al doppio del minimo edittale per ciascuna delle due violazioni contestate, per una somma complessiva consistente in euro 20.000,00 (ventimila/00) e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all’articolo 11, della legge n. 689/1981, e delle *Linee guida* adottate con la delibera n. 265/15/CONS.

A) Gravità della violazione

Relativamente alla gravità della condotta, essa può ritenersi complessivamente di entità media, anche in termini di durata, per quanto di seguito considerato:

- sotto il profilo della rilevanza oggettiva, la mancata acquisizione dei prescritti titoli abilitativi per la fornitura di servizi postali evidenzia l’oggettivo mancato rispetto delle regole stabilite dalla normativa vigente;
- quanto al danno arrecato, se è vero che potenzialmente la condotta determina la violazione delle norme che disciplinano l’accesso all’attività di operatore postale, è altresì nondimeno vero che la condotta non risulta aver prodotto danni significativi, almeno per l’utenza finale, dalla quale non sono mai pervenute segnalazioni di disservizi;
- in merito al profilo del vantaggio indebito, le norme vigenti non richiedono soltanto l’assolvimento dell’onere formale della titolarità dell’abilitazione, ma si sostanziano anche in obblighi concernenti il pagamento degli oneri amministrativi di spettanza sia del Ministero competente, che glieli aveva contestati, sia dell’Autorità;
- quanto alla estensione territoriale, la condotta non si traduce in distribuzione afferente a un pubblico nazionale, bensì precipuamente locale;
- infine, in merito alla durata della condotta illecita, la medesima integra un arco temporale di media durata, avendo l’impresa proseguito le attività, comunque, allo scadere nel 2021 del precedente titolo abilitativo (licenza individuale) provvedendo a inoltrare una nuova richiesta al competente Dicastero solo in data 15/06/2025.

B) Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

Sotto questo profilo, la condotta svolta dall'agente può considerarsi collaborativa, atteso che l'operatore ha provveduto a richiedere il rilascio della licenza individuale in via di ravvedimento prima dell'avvio dell'attività di accertamento da parte di questa Autorità.

C) Personalità dell'agente

“Gruppo Poste Giarob di Paesano Massimiliano”, tutt’ora iscritto al Registro delle imprese come “piccolo imprenditore” (sezione speciale), risulta formalmente dotato di un unico addetto al servizio e, pertanto, non rappresenta una struttura imprenditoriale di primario rilievo con capacità organizzativa e di ruolo significativa sul mercato di riferimento. Infine, va rilevato che l’impresa non è incorsa in precedenza in ulteriori procedimenti sanzionatori per violazione della normativa di settore e in passato si era dotata di titolo e che il verificarsi dell’emergenza Covid-19 può avere inciso sulla decisione di non provvedere al rinnovo del titolo, in considerazione della incertezza che tale emergenza, soprattutto nel suo primo anno, ha ingenerato rispetto a molte attività imprenditoriali, alcune delle quali sono in effetti cessate proprio a causa della pandemia.

D) Condizioni economiche dell'agente

Con riferimento alle condizioni economiche dell’Operatore, queste, pur non essendo direttamente quantificabili - trattandosi di impresa individuale con un unico addetto, non tenuta alla pubblicazione del bilancio d’esercizio - possono considerarsi modeste, atteso che dall’analisi dei modelli Redditi PF (persone fisiche) forniti dalla parte in sede di accertamento ispettivo relativi alle annualità 2023, 2024 e 2025, risulta che la stessa ha conseguito solo per l’anno di imposta 2024 un reddito pari a euro 28.140,00.

Siffatta situazione, nel suo complesso, può ritenersi tale da giustificare congrua e proporzionata l’applicazione della sanzione come sopra determinata.

UDITA la relazione del Commissario Massimiliano Capitanio, relatore ai sensi dell’art. 31 del Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità;

ACCERTA

che l’impresa “Gruppo Poste Giarob di Paesano Massimiliano” (C.F. PSNMSM77E20F839F e P. IVA 01309260329), con sede legale in Via dell’Istria, 77 Trieste (TS), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, ha violato le disposizioni di cui:

- all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 in combinato disposto con l'art. 3 dell'Allegato A alla delibera n. 388/24/CONS condotta, pertanto, sanzionabile ai sensi dell'art. 21, comma 4, del richiamato decreto legislativo;

- all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 in combinato disposto con l'art. 5 dell'Allegato A alla delibera n. 388/24/CONS condotta, pertanto, sanzionabile ai sensi dell'art. 21, comma 5, del richiamato decreto legislativo.

ORDINA

alla predetta impresa “Gruppo Poste Giarob di Paesano Massimiliano” di pagare, quale sanzione amministrativa pecuniaria, la somma complessiva di euro 20.000,00 (ventimila/00), ai sensi dell'art. 21, commi 4 e 5, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261.

DIFFIDA

l'impresa “Gruppo Poste Giarob di Paesano Massimiliano”, ai sensi dell'art. 21, comma 7-ter, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, dal persistere nella condotta sanzionata e a uniformarsi alla normativa vigente entro 15 giorni dalla notifica del presente provvedimento;

INGIUNGE

alla impresa “Gruppo Poste Giarob di Paesano Massimiliano” in persona del legale rappresentante *pro tempore*, di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27, della legge n. 689/1981, fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione ai sensi dell'art. 26 della legge n. 689/1981 in caso di condizioni economiche disagiate, la somma di euro 20.000,00 (ventimila/00) mediante bonifico sul conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria dello Stato utilizzando il codice IBAN: IT37E0100003245BE00000002XU con imputazione al capitolo 2379 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'art. 21, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 261/1999, con delibera n. 22/26/CONS*”.

L'operatore ha facoltà di chiedere il pagamento rateale della somma dovuta, entro e non oltre 30 giorni dalla data di notifica della presente ordinanza ingiunzione, mediante istanza motivata da presentare al protocollo generale dell'Autorità attraverso posta elettronica certificata all'indirizzo agcom@cert.agcom.it, secondo le modalità previste dall'Allegato 1, recante “*Rateizzazioni delle sanzioni amministrative pecuniarie – Istruzioni per gli Operatori*”, in calce al Regolamento. L'istanza di rateizzazione è indirizzata al Servizio programmazione finanziaria e bilancio dell'Autorità.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento *“Delibera n. 22/26/CONS”*.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito web dell'Autorità.

Roma, 28 gennaio 2026

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Massimiliano Capitanio

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Santella